



Delibera della Giunta Regionale n. 829 del 26/11/2010

A.G.C.16 Governo del territorio, Beni Ambientali e Paesistici

Settore 4 Edilizia pubblica ed abitativa

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE : NORME GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) IN AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOCIALE (ARES).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. **CHE** in Regione operano in ambito provinciale 5 Istituti Autonomi Case Popolari, enti strumentali per la realizzazione e gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica e sociale;
- b. **CHE** allo stato gli Istituti sono ancora organizzati secondo l'antico schema risalente al R.D. del 1938 ed hanno nell'ultimo periodo mostrato segni di scarsa operatività sia nella gestione che nella vendita degli alloggi visto che i piani di vendita previsti dalla l.n.560/93 sono quasi del tutto inattuati, la morosità nel pagamento dei canoni di locazione non è sufficientemente contrastata con azioni di recupero sia giudiziale che stragiudiziale, la manutenzione degli immobili risulta sempre più onerosa data la vetustà del patrimonio e la carenza di valide strategie di alienazione, l'organizzazione interna degli Istituti non è funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e, da ultimo, gli organi collegiali risultano pleotorici e conseguentemente il loro funzionamento è estremamente oneroso.

RILEVATO

CHE, pertanto, è necessario avviare il processo di riforma degli Istituti, mediante la allegata proposta di legge, che prevede la trasformazione degli Enti in una Azienda Regionale per l'Edilizia Sociale (ARES);

PRESO ATTO

CHE in molte Regioni d'Italia la riforma degli Istituti è stata completata da anni;

CHE, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione di questi enti strumentali, la Regione è titolare della potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117 della Cost.;

CONSIDERATO

- a. **CHE** la costituenda ARES ha un'autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile per cui la proposta di disegno di legge non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Regionale;

RITENUTO

- a. di approvare la proposta di disegno di legge "Allegato A" al presente atto;
- b. visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio legislativo del Presidente con nota prot. 6682/UDCP/GAB/UL del 08/10/2010

VISTI:

l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

il vigente Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

DI APPROVARE

1. la proposta di legge “Allegato A” presentata dall’Assessorato all’Urbanistica – Governo del Territorio – Edilizia Pubblica Abitativa - AGC 16”;

DI INVIARE

- il presente atto con i relativi allegati, all’Assessorato all’Urbanistica, all’A.G.C. 16 “Governo del Territorio” per l’esecuzione e la cura degli adempimenti conseguenziali, al Settore Assistenza alla Giunta, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC della Regione Campania, ed al web master per la pubblicazione sul sito regionale.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

“Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda Regionale per l'Edilizia Sociale (ARES)”.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Campania assume tra le sue priorità programmatiche le politiche per la casa quali strumento di tutela dei diritti sociali delle fasce di popolazione più bisognose ponendo particolare attenzione alle esigenze dei nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali o monoreddito, alle giovani coppie, separati, anziani, giovani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate, sfrattati, studenti fuori sede, immigrati regolari a basso reddito.

Consapevole del problema sociale costituito dal degrado non solo delle periferie ma anche dei centri urbani si pone l'obiettivo attraverso la riduzione del disagio abitativo di salvaguardare la coesione sociale offrendo col sistema di edilizia residenziale pubblica anche tutto l'insieme di servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primaria dei cittadini.

2. A tal fine, la Regione promuove politiche di edilizia residenziale pubblica indirizzate a:

- a) incrementare e valorizzare il patrimonio abitativo di proprietà pubblica attraverso interventi di nuova costruzione, di recupero e di riqualificazione urbanistica;
- b) ampliare l'offerta degli alloggi pubblici in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato da destinare a particolari categorie sociali;
- c) perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità degli alloggi pubblici e delle aree urbane di riferimento favorendo il contenimento dei costi di costruzione, il risparmio energetico e gli interventi di architettura ecocompatibile;
- d) ottimizzare le risorse finanziarie disponibili perseguendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione degli enti operativi preposti;
- e) favorire la costituzione di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale e la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione dell'offerta abitativa;

Allegato A

3. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, la presente legge disciplina il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda Regionale per l'Edilizia Sociale (ARES).

Art. 2

Programmazione regionale.

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale, della pianificazione territoriale e urbanistica, promuovendo l'utilizzo di tecniche di edilizia eco sostenibile.

2. Per la realizzazione dei programmi si tiene conto delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale, di quelle statali e comunitarie attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative, delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni del patrimonio pubblico abitativo e dai canoni di locazione per la quota di reinvestimento prevista dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge adotta linee guida di indirizzo:

- a) per le attività degli enti locali nella materia dell'edilizia residenziale sociale, promuovendo il coordinamento tra gli enti operanti nel settore, con individuazione delle attività di monitoraggio dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge;
- b) per la gestione dei fondi immobiliari e per le attività di vigilanza sull'ARES prevista al comma 3 dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3

Osservatorio regionale sulla condizione abitativa.

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto della vigente normativa regionale in materia di conferimento di incarichi da parte della Regione, l'*Osservatorio regionale sulla condizione abitativa*, organo consultivo operante presso la struttura regionale competente nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, composto da:

- a) l'Assessore con delega all'edilizia pubblica ed abitativa o un suo delegato con funzioni di presidente;
- b) il Dirigente della struttura competente della Giunta Regionale per l'Edilizia Pubblica Abitativa;
- c) un rappresentante dell'ARES indicato dal Consiglio di Amministrazione;
- d) un rappresentante delle associazioni dei comuni più rappresentative a livello regionale;

Allegato A

- e) quattro rappresentanti dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni degli inquilini più rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante dell'A.N.C.E. regionale;
- h) un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia più rappresentative a livello regionale;
- i) tre soggetti esperti nella materia.

2. L'Osservatorio regionale compie studi ed analisi riguardanti l'edilizia residenziale per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali ed imprenditoriali.

3. In particolare l'Osservatorio studia ed analizza i fenomeni connessi con la condizione abitativa nell'ambito del territorio regionale e quelli aventi ad oggetto le attività nel settore dell'edilizia residenziale, con particolare riferimento:

- a) al fabbisogno abitativo, espresso a livello comunale, provinciale e regionale, in special modo riferito alle categorie sociali più deboli;
- b) agli interventi pubblici realizzati, necessari o in programma nel settore abitativo;
- c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
- d) alle modalità di utilizzo del patrimonio esistente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, per il cui funzionamento non è previsto nessun onere finanziario.

Art. 4

Azienda regionale per l'edilizia sociale (ARES).

1. L'ARES, con sede nel capoluogo della Regione, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile; ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione; costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

2. L'ARES informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. L'ARES è articolata in cinque distretti provinciali, corrispondenti ciascuno ad una delle provincie regionali.

Allegato A

4. I distretti sono dotati di autonomia funzionale, e ad essi vengono assegnate risorse adeguate a conseguire livelli ottimali di qualità ed efficienza nella erogazione dei servizi secondo le esigenze dell'ambito territoriale di competenza, anche mediante l'istituzione di organismi di ascolto delle forze sociali territoriali, nel perseguimento degli scopi dell'Azienda.

Art. 5*Attività dell'ARES*

1. L'ARES è istituita con la finalità di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale.

2. L'ARES svolge le attività previste dallo Statuto:

- a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sociale con particolare attenzione a quelli di edilizia residenziale pubblica anche mediante il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale, attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici o privati;
- b) progettazione di programmi integrati e di programmi di recupero urbano e/o esecuzione di opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici;
- c) svolgimento di attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- d) gestione ed alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;
- e) costituzione e gestione di fondi immobiliari nell'ambito delle politiche volte a valorizzare o dismettere il patrimonio esistente e ad ampliare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché la partecipazione a fondi di social housing promossi da altri soggetti istituzionali pubblici, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- f) svolgimento di ogni altro compito od attività attribuiti da leggi statali o regionali non ricompresi nelle precedenti lettere, ed in ogni caso di quelli già attribuiti alla competenza degli IACP.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le attività, le linee d'intervento regionali ed i servizi per i quali intende avvalersi dell'ARES; stabilisce gli indirizzi, le direttive e le modalità attuative cui la stessa deve uniformarsi.

Allegato A

Art. 6

Organi.

1. Sono organi dell'ARES:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Direttore Generale.

2. Con Regolamento di Giunta, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto della Regione Campania, si disciplinano la composizione, le modalità di nomina i compiti ed il funzionamento degli organi di cui al precedente comma, nonché le modalità di controllo contabile sugli atti e di vigilanza sugli organi, con individuazione di schema di Statuto dell'ARES

Art. 7

Norme transitorie.

1. L'ARES subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.

2. Al fine di ridurre il deficit strutturale esistente tra la disponibilità di risorse finanziarie destinabili all'edilizia residenziale pubblica e la crescente e diversificata domanda di edilizia abitativa agevolata, la Regione garantisce il reintegro delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2003 n. 28.

3. Con uno o più regolamenti regionali sono disciplinati:

- a) l'ordinamento amministrativo, contabile e finanziario dell'ARES;
- b) le misure organizzative ed ordinamentali conseguenti alla soppressione degli II.AA.CC.PP. ed alla decadenza degli organi;
- c) i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- d) la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) le agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari.

4. I regolamenti di cui al precedente comma sono emanati in attuazione dei principi dello Statuto regionale:

Allegato A

- a) nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definiti dai principi stabiliti dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- b) nel rispetto della legislazione vigente in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
- c) nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamento civile;
- d) nel rispetto della legislazione vigente in materia di governo del territorio;
- e) in osservanza del criterio generale di riduzione e controllo della spesa mediante trasformazione degli organismi esistenti;
- f) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'esercizio delle funzioni assegnate nel settore dell'edilizia sociale;

5. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al precedente comma sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 2 luglio 1997 n.18 “ Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ad eccezione degli articoli 2, 10, 20, 21, 33;
- b) legge regionale 14 agosto 1997 n. 19” Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
- c) legge regionale 12 dicembre 2003 n.24 “ Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari”;
- d) art. 55 (e s.m.i.) legge regionale 30 gennaio 2008 n.1.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

“Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda Regionale per l'Edilizia Sociale (ARES)”.

RELAZIONE

A seguito della modifica del titolo V della Costituzione la materia dell'edilizia residenziale pubblica e sociale è ripartita tra Stato e Regioni secondo il seguente schema:

STATO (legislazione esclusiva)

Determinazione offerta minima di alloggi e principi generali che garantiscano l'uniformità dei criteri di assegnazioni su tutto il territorio nazionale;

STATO (legislazione concorrente)

Governo del Territorio per quanto riguarda la programmazione generale degli insediamenti di erp

REGIONE (legislazione esclusiva)

Gestione del patrimonio di erp di proprietà degli IACP o di enti che hanno sostituito gli iacp secondo le scelte operate dai vari legislatori regionali (ATER, ALER, ecc.)

Allo stato gli Istituti, in Campania, sono ancora organizzati secondo l'antico schema risalente al R.D. del 1938 ed hanno nell'ultimo periodo mostrato segni di scarsa operatività sia nella gestione che nella vendita degli alloggi ove si consideri che:

- i piani di vendita previsti dalla l.n.560/93 sono quasi del tutto inattuati;
- la morosità nel pagamento dei canoni di locazione non è sufficientemente aggredita con azioni di recupero sia giudiziale che stragiudiziale;
- la manutenzione degli immobili risulta sempre più onerosa data la vetustà del patrimonio e la carenza di valide strategie di alienazione;
- l'organizzazione interna degli Istituti non è funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi data la pletrica composizione dei consigli di amministrazione.
- I costi di funzionamento degli organi superano il milione di euro annuo.

Questi sono solo alcuni degli aspetti critici del sistema di gestione dell'ERP in Campania, già sufficienti a rendere improrogabile la riforma degli Istituti, attuata nelle altre Regioni da più di un decennio.

Inoltre il DM 22/4/2008 stabilisce una nuova definizione di alloggio sociale, come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.

Tale nuova impostazione e tutta la recente normativa in materia (vedi D.L. 112/98, DPCM 16 luglio 2009) impongono alla regione l'aggiornamento dell'intera disciplina dell'edilizia sociale a partire dalla riforma degli Istituti, fino alla determinazione dei canoni di locazione e dei requisiti per l'accesso e la permanenza nell'alloggio sociale.

La riforma degli Istituti inciderà anche sulla tipologia e composizione degli organi degli Enti. Prima di entrare nel dettaglio descrittivo dei singoli articoli va sottolineato che per definire compiti e funzionamento degli organi dell'ARES (art.6) verrà approvato dalla Giunta un regolamento, ai sensi dell'art.56 del vigente Statuto regionale. Detto Regolamento garantirà tra l'altro all'interno del nuovo Consiglio di Amministrazione la necessaria rappresentatività territoriale, mediante la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, nonché la rappresentanza della minoranza del Consiglio Regionale della Campania.

La regione Campania, peraltro, in sintonia con la citata normativa nazionale, ha già emanato nuove Linee Guida in materia di ERS (DGR n. 572 del 22 luglio 2010) nonché l'Avviso per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM 16 luglio 2009 "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa" (BURC 2 agosto 2010).

Tanto premesso si illustra l'articolato proposto con il Dl in esame.

Art. 1 *Finalità.*

L'articolo 1 delinea le priorità perseguite dal DL attraverso la promozione di politiche abitative improntate alla gestione efficiente ed efficace del patrimonio abitativo pubblico in uno con la sostenibilità ambientale, qualitativa, e soprattutto finanziaria degli interventi. La gestione organizzativa e finanziaria vede nell'aziendalizzazione degli ex IACP il percorso necessario per l'utilizzazione anche di nuovi ed innovativi strumenti finanziari.

Art. 2 *Programmazione regionale.*

Nell'art. 2 viene salvaguardata la governance della programmazione sovraordinata della regione in coerenza con gli aspetti di pianificazione territoriale, urbanistica ed economica assicurati dalla predisposizione di specifiche linee guida che la giunta dovrà prevedere per l'attuazione dei programmi di intervento anche per la gestione dei fondi

immobiliari e per le attività di vigilanza. Il coordinamento degli enti locali interessati dalla materia ers, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) non potrà che ispirarsi ai principi base di cui agli artt. 19 e 64 comma 1 dello statuto regionale nonché dall'art. 118 della cost. La programmazione finanziaria dovrà prevedere anche l'utilizzo di quote di reintegro delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'edilizia pubblica utilizzate per far fronte alle esigenze di maggiore spesa per l'assistenza sanitaria accertata per l'anno 2002, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2003 n. 28.

Tanto al fine di riscontrare le osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, che con Deliberazione n.9 /AUT/2007 ha approvato una relazione relativa alla *“Indagine comparativa sulla gestione dell’Edilizia Residenziale Pubblica”*, nella quale si evidenziano tali criticità e l'impegno della Regione Campania *“.. di far rientrare detto importo nella disponibilità degli interventi di edilizia residenziale a partire dal bilancio 2005”*.

Art. 3 Osservatorio regionale sulla condizione abitativa.

Il lavoro di analisi e monitoraggio sia degli interventi che dei mutamenti che il fabbisogno abitativo potrà evidenziare ai diversi livelli territoriali, è assicurato dall'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa di cui all'art. 3 del DL in esame. Tale organo riesce a sintetizzare la giusta rappresentatività degli interessi sociali, sindacali espressi dal territorio.

Art. 4 Azienda regionale per l'edilizia sociale (ARES).

L'art. 4 della proposta del DL identifica nell'Azienda regionale per l'edilizia sociale (ARES) l'ente strumentale attraverso il quale la Regione intende rispondere alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate. I principi di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'ARES saranno assicurati da una struttura snella con la giusta autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale ed economica che, pur accentrando funzioni di coordinamento e programmazione a livello centrale, trova nelle singole articolazione territoriali dei distretti l'impronta aziendalistica per il perseguimento di livelli ottimali nell'erogazione dei servizi all'utenza.

Art. 5 Attività dell'ARES

L'art. 5 del Dl rivede le attività tipiche ad oggi portate avanti dagli ex IACP come gli interventi di recupero abitazioni e di immobili di pertinenza, interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale

nonché attività di progettazione ed esecuzione di programmi integrati ed esecuzione di opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici, attività per nuove costruzioni, gestione ed alienazione del patrimonio di proprietà. Il tutto alla luce dell'opportunità di utilizzo di nuovi strumenti finanziari come i fondi immobiliari e di Housing Sociale che garantiscano la sostenibilità economica-finanziaria degli stessi in linea ed in sinergia con la normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 6 Organi

L'articolo 6 prefigura un'organizzazione dell'ARES dove sono assicurate le principali funzioni di indirizzo, di gestione e di controllo dell'ente attraverso un modello che consente nel contempo di non sovradimensionare i costi dell'azienda, riducendo da cinque a uno gli Organi Collegiali (sia Consiglio di Amministrazione che Collegio dei Revisori).

Di seguito, si provvederà, nell'ottica di una delegificazione e semplificazione dei processi amministrativi, ai sensi dell'art. 56 del vigente Statuto della Regione, a disciplinare i compiti, la composizione ed il funzionamento degli organi dell'Azienda.

Art. 7 Norme transitorie.

Si prevede il subentro dell'ARES nella titolarità del patrimonio degli Istituti.

Viene, inoltre, garantita la reintegrazione delle risorse finanziarie del Fondo regionale per l'edilizia pubblica ridotto dal comma 2 dell'art.5 della l.r.n.28/2003.

Il rinvio alla normativa regolamentare consente, nel rispetto dello statuto regionale in vigore, di prevedere una disciplina organica, lineare ed adattabile in qualsiasi momento ai mutamenti dei fabbisogni abitativi e dei cambiamenti legislativi del settore.

Art. 8 Entrata in vigore

Contiene la dichiarazione di urgenza.

Il presente disegno di Legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione.

Quadro normativo di riferimento

Queste le fonti normative nazionali e regionali più significative:

- R.D.n.1165/1938 di istituzione degli IACP
- Legge n.167/1962 introduzione della pianificazione urbanistica speciale in materia di edilizia popolare attraverso il PEEP (piano per l’edilizia economica e popolare)
- L.n.865/71 e DPR 1035 e 1036 del 1972. Attraverso queste norme si avvia il processo di decentramento delle competenze alle Regioni in questa materia.
- DPR. N.616/77, riconoscimento alle Regioni di competenza propria in materia;
- L.n.457/78 (piano decennale per l’edilizia residenziale) con il quale si prevedevano anche interventi di recupero del patrimonio degradato.
- L.n.560/93 disciplina la dismissione degli alloggi pubblici.
- Leggi regionali nn.18 e 19 del 1997 riguardanti le procedure di assegnazioni ed i canoni di locazione. Legge regionale n. 19/2009 riguardante misure straordinarie per il rilancio economico anche in ambito di edilizia residenziale sociale.
- Decreto legislativo n. 112/98 con il quale è stato definito l’assetto delle competenze tra stato, regioni e comuni.
- Decreto legge n. 112/2008 “ Piano nazionale di edilizia abitativa” con il quale si individuano misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.
- DM 22 aprile 2008 nuova definizione di Alloggio sociale.
- DPCM 16 luglio 2009 “Piano Nazionale di Edilizia Abitativa”.